

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2471} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CONTE)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(LAMORGESE)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
(BOCCIA)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(BONAFEDE)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GUALTIERI)

Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26,
recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali
per l'anno 2020

Presentato il 20 aprile 2020

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, introduce disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020. La norma presenta il carattere della necessità e dell'urgenza in quanto, in considerazione della situazione epidemiologica conseguente alla diffusione del coronavirus (COVID-19), viene assicurato lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste per l'anno 2020, attraverso disposizioni di deroga che differiscono gli ordinari termini indicati dalla legislazione vigente per le relative procedure. Ciò è necessario al fine di evitare, nell'attuale situazione emergenziale, l'occasione di assembramenti di persone e condizioni di contiguità, incompatibili con le misure precauzionali adottate a fini di profilassi sanitaria, e consentire lo svolgimento di tutte le operazioni in condizioni di sicurezza per i cittadini. L'intervento si pone peraltro in continuità con quanto già disposto dall'articolo 81 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha differito il termine entro il quale va indetto il *referendum* confermativo del testo di legge costituzionale, recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari », stabilendolo in 240 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che ha ammesso il *referendum* medesimo.

Con il presente provvedimento, nel rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del virus già in vigore, in relazione alla necessità di svolgere le elezioni per l'anno 2020, viene adottata una serie di interventi di ampia durata temporale in materia di elezioni suppletive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di rinnovo dei consigli comunali per scadenza del mandato e per motivi diversi e di durata degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.

In particolare, con l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge viene disposto che, in deroga a quanto previsto dal-

l'articolo 86, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le elezioni suppletive della Camera dei deputati, nonché dall'articolo 21-ter, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per quelle del Senato, il termine entro il quale sono indette le elezioni suppletive per i seggi resisi vacanti entro il 31 luglio 2020 è fissato in duecentoquaranta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.

La disciplina ordinaria posta per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica dal testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, stabilisce, all'articolo 21-ter, comma 1, che, quando per qualsiasi causa resti vacante il seggio di un senatore eletto in un collegio uninominale, il Presidente del Senato della Repubblica ne dia immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. Il comma 2 prevede che i comizi siano convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Il comma 3 dispone che le elezioni suppletive siano indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni, salve specifiche deroghe disciplinate dal comma 4 nel caso in cui tale termine cada in un periodo fra il 1° agosto e il 15 settembre (in questo caso il Governo è autorizzato a prorogare il termine di non oltre quarantacinque giorni) o qualora cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio (in questo caso il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre trenta giorni). L'intervento in esame dispone, in deroga alla disciplina ordinaria, che il termine entro il quale sono indette le elezioni suppletive è fissato, anziché in novanta giorni, in duecentoqua-

ranta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.

Attualmente il seggio di cui è stata dichiarata la vacanza in data 18 marzo 2020 è quello del collegio uninominale 03 della regione Sardegna per il Senato. Sulla base della normativa vigente, il termine ultimo per lo svolgimento dell'elezione suppletiva sarebbe il 16 giugno, con ultima domenica utile il 14 giugno e con avvio del relativo procedimento elettorale 50 giorni prima (24 aprile); con l'ampliamento a 240 giorni del termine in cui svolgere le elezioni, la « finestra elettorale » scadrà il prossimo 13 novembre, con ultima domenica utile l'8 novembre.

Analogo intervento viene previsto per le elezioni suppletive della Camera, la cui disciplina fa rinvio a quella sopra descritta per il Senato.

L'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dispone, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020.

La legge 7 giugno 1991, n. 182, recante disposizioni in materia di turni elettorali dei consigli comunali da rinnovare per scadenza del mandato, prevede, all'articolo 1, comma 1, che le elezioni dei consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

L'intervento derogatorio in esame dispone che, per l'anno 2020, le elezioni dei consigli comunali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020.

La disposizione si applica anche alle elezioni dei consigli circoscrizionali di cui all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'articolo 1, comma 1, lettera *c*), prevede, infine, che anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020 (cinquantesimo giorno antecedente il 15 settembre, primo giorno della prevista finestra elettorale di autunno), siano inserite nel turno elettorale previsto dalla lettera *b*); la disposizione si riferisce anche all'eventuale rinnovo degli organi circoscrizionali per i quali maturino le prescritte condizioni.

Per i casi in questione, la disciplina ordinaria è quella dettata dagli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in base ai quali le elezioni dei consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale (compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno) del turno annuale ordinario se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre la suddetta data.

In considerazione quindi dello spostamento temporale del turno ordinario di cui alla lettera *c*), vengono compresi in detto turno anche gli enti in cui le condizioni per il loro scioglimento, nelle ipotesi di cui all'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, siano maturate in epoca successiva a quella ordinariamente prevista (24 febbraio).

Viene pertanto individuato il termine del 27 luglio 2020 in considerazione del tempo necessario – cinquanta giorni a ritroso – rispetto al primo giorno del turno elettorale indicato (15 settembre); la disposizione opera quindi negli stessi termini previsti dal citato articolo 2 della legge n. 182 del 1991, che a tal fine indica il 24 febbraio, cinquantesimo giorno antecedente il 15 aprile, inizio della finestra elettorale ivi prevista.

Con la previsione di cui alla lettera *c*) si riduce pertanto il periodo di gestione straordinaria per tali enti.

L'articolo 1, comma 1, lettera *d*), prevede, con norma di carattere eccezionale, che gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi e che le elezioni dei nuovi consigli si svolgono esclusivamente nei sessanta giorni successivi al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.

L'intervento deroga, per l'anno 2020, alle norme della legge 2 luglio 2004, n. 165, che reca disposizioni in materia di elezioni regionali, in attuazione dell'articolo 122 della Costituzione. La norma costituzionale, infatti, pur attribuendo alla legge regionale la disciplina del sistema elettorale dei consigli regionali, prevede che questa debba essere adottata « nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi ».

Con riferimento alla disciplina a regime concernente la durata degli organi elettivi, l'articolo 5 della citata legge n. 165 del 2004 dispone che – fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del consiglio regionale – gli organi

elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni dalla data dell'elezione e che le elezioni dei nuovi consigli hanno luogo esclusivamente nei sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.

Il comma 2 prevede che, in considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche derivanti dal COVID-19, le consultazioni elettorali di cui al comma 1, anche se già indette, possono essere rinviate di non oltre tre mesi, con lo stesso provvedimento previsto per la loro indizione; resta fermo che, per le ipotesi di cui al comma 1, lettera *d*), la decisione compete alle regioni per le rispettive elezioni, comportando ciò un aumento della durata del mandato, previamente consentito dalla legge statale in considerazione dell'eccezionalità della situazione. In caso di rinvio, viene salvaguardata la validità delle operazioni elettorali già compiute per lo svolgimento delle elezioni medesime.

L'articolo 2 contiene la clausola di neutralità finanziaria.

L'articolo 3 dispone circa l'entrata in vigore del decreto.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri. Infatti, nessuna attività connessa alle procedure di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, è stata avviata alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il provvedimento in esame, adottato ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, reca misure urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020. L'iniziativa presenta il carattere della necessità e dell'urgenza in quanto, in considerazione dell'emergenza nazionale, internazionale e pandemica dichiarata in relazione al virus COVID-19 e alle misure di contenimento definite dal Governo nella materia, non si può dar corso alle procedure di consultazione che, secondo le disposizioni vigenti, avrebbero dovuto svolgersi nel turno ordinario primaverile (15 aprile - 15 giugno).

Con il presente provvedimento, nel rispetto delle disposizioni di contenimento alla diffusione del virus già indicate, vengono pertanto assunti, in relazione alle sussistenti esigenze elettorali in atto nel paese per l'anno 2020, una serie di interventi normativi fissando, in via eccezionale, taluni termini in deroga per le consultazioni elettorali in materia di elezioni suppletive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, organi elettivi delle Regioni a statuto ordinario e rinnovo dei consigli comunali.

In particolare:

- con l'**articolo 1, comma 1, lettera a)**, si fissa in duecentoquaranta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni, in luogo degli attuali 90 - il termine entro il quale sono indette le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica. L'intervento si pone in deroga a quanto previsto per le elezioni suppletive della Camera dall'articolo 86, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 nonché dall'articolo 21-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 533/93 per quelle del Senato;
- con l'**articolo 1, comma 1, lettera b)** si dispone, che in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei consigli comunali per scadenza del mandato previste per il turno annuale ordinario (che normalmente è svolto in una domenica compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno di ogni anno) si tengono in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020;
- con l'**articolo 1, comma 1, lettera c)** si stabilisce inoltre che, qualora al rinnovo dei consigli comunali debba provvedersi per motivi diversi dalla scadenza del mandato e le condizioni che rendono necessarie le elezioni si siano verificate entro il 27 luglio 2020, le consultazioni si tengano, anch'esse in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020.
- con l'**articolo 1, comma 1, lettera d)** si prevede che gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020, durano in carica cinque anni e tre mesi e che le relative elezioni si svolgono nel periodo intercorrente tra le otto domeniche precedenti alla scadenza del mandato e i sessanta giorni successivi al termine del mandato o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori. L'art. 122, primo comma, della Costituzione, infatti, pur attribuendo alla legge regionale la disciplina del sistema elettorale dei consigli regionali, prevede

che la normativa debba essere declinata “nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi”.

Il comma 2 dispone che le consultazioni elettorali anche già indette ai sensi del presente articolo possono essere rinviate di non oltre tre mesi se permangono i profili di gravità connessi alla diffusione epidemiologica da Covid – 19, con salvezza delle operazioni già compiute per lo svolgimento delle elezioni che rimangono valide.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Con il presente provvedimento, vengono assunti, in relazione alle sussistenti esigenze elettorali in atto nel paese per l'anno 2020, una serie di interventi in materia di elezione del Senato della Repubblica, organi elettivi delle Regioni a statuto ordinario e rinnovo dei consigli comunali.

Si interviene, con disposizioni in deroga per l'anno 2020:

- in materia di elezioni suppletive della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e del Senato della Repubblica di cui decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533;
- nella materia concernente lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali di cui alla legge 7 giugno 1991, n. 182 sia per scadenza del mandato che per motivi diversi;
- nella materia concernente il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario prevedendo che la durata del mandato sia prorogato di tre mesi rispetto ai cinque anni ordinariamente previsti dalla legge 2 luglio 2004, n. 165, ed in particolare l'articolo 5;

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il provvedimento proposto interviene, per l'anno 2020, sulle diverse discipline al fine di:

- differire il termine entro il quale sono indette le elezioni suppletive della Camera di deputati e del Senato della Repubblica (duecentoquaranta giorni invece degli ordinari novanta giorni dalla data di dichiarazione della vacanza da parte della Giunta delle elezioni): Interferisce, in deroga, per l'anno 2020, sulle disposizioni di cui all'articolo 86, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e 21-ter del Senato della Repubblica di cui decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533;
- differire il turno elettorale per il rinnovo dei consigli comunali per scadenza del mandato (è prevista una finestra elettorale non primaverile, ma fissata tra il 15 settembre e il 15 dicembre dell'anno 2020). Interferisce, in deroga, sull'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182;
- differire il turno elettorale per il rinnovo dei consigli comunali qualora si debba procedere al rinnovo degli organi per motivi diversi dalla scadenza (è prevista una finestra elettorale non primaverile ma fissata tra il 15 settembre e il 15 dicembre dell'anno 2020) nel caso in cui le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificata entro il 27 luglio. Interferisce, in deroga, sull'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182;

- prorogare la durata del mandato degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui mandato scade entro il 2 agosto 2020, per un periodo di cinque anni e tre mesi (la durata ordinaria è indicata in cinque anni). Interferisce, in deroga, sull'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165;
- prevedere la possibilità di una ulteriore proroga di non oltre tre mesi delle consultazioni, anche già indette, qualora sopravvengano specifiche situazioni epidemiologiche da COVID- 19;

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Il ricorso al decreto legge infatti non incide sulla legislazione elettorale in senso stretto (vedi sentenza della Corte costituzionale n.161 del 1995) ma incide sulla cd. legislazione elettorale di contorno.

Tale intervento, quindi, non ricade nel divieto ricavabile dall'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988, nella parte in cui dispone che il Governo non può mediante un decreto-legge provvedere nelle materie indicate dall'articolo 72, comma 4, della Costituzione che rimette all'ordinario procedimento delle Camere l'adozione di disegni di legge in materia elettorale.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a Statuto speciale nonché degli Enti locali

Il provvedimento è in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-Regioni, riguardando materie che la Costituzione mantiene in capo allo Stato.

Con riferimento al rinnovo degli organi regionali, l'intervento è coerente con quanto disposto dalla legge n. 165 del 2004 che, ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione, rimette alla legislazione dello Stato la determinazione dei principi fondamentali nella materia e anche la durata degli organi elettivi.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione

Il provvedimento proposto non attiene ad aspetti ricadenti nell'ambito della disciplina dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento e relativo status

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

- 9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia né di giudizi di costituzionalità pendenti.

PARTI II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'intervento non incide su principi e norme derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

- 11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

La peculiarità della materia non fa derivare procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

- 12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Non si ravvisano disposizioni che necessitano di una verifica di compatibilità con gli obblighi comunitari.

- 13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni della Corte di giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

- 14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni della Corte di giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

- 15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non sono state introdotte nuove definizioni normative rispetto a quelle attualmente in uso.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e non si evidenziano criticità.

- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Il presente provvedimento non apporta alcun intervento di novella a disposizioni vigenti. Si prevedono, per l'anno 2020, disposizioni in deroga alla disciplina sul turno elettorale, la proroga della durata del mandato degli organi elettivi regionali e procedure di semplificazione per le candidature e presentazione delle liste.

- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sono stati individuati effetti abrogativi impliciti.

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme in precedenza abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento.

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Non sono previsti provvedimenti attuativi.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o documenti statistici.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

A) Individuazione dei problemi da affrontare, con riferimento all'area o settore di regolamentazione in cui si inserisce l'iniziativa normativa, con illustrazione delle esigenze e delle criticità di tipo normativo, amministrativo, economico e sociale constatate nella situazione attuale che motivano l'intervento.

L'iniziativa presenta il carattere della necessità e dell'urgenza in quanto, in considerazione dell'emergenza nazionale ed internazionale dichiarata in relazione al virus COVID-19 e alle misure di contenimento definite dal Governo nella materia, non si può dar corso alle procedure di consultazione che, secondo le disposizioni vigenti, avrebbero dovuto svolgersi nel turno ordinario primaverile dell'anno in corso (15 aprile - 15 giugno). Nel rispetto delle disposizioni di contenimento alla diffusione del virus già indicate, in relazione alla necessità di svolgere le elezioni per l'anno 2020, vengono pertanto adottati una serie di interventi temporalmente ampi in materia di elezione suppletiva della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rinnovo dei consigli comunali per scadenza del mandato e per motivi diversi, e durata degli organi elettivi delle Regioni a statuto ordinario.

B) Definizione degli obiettivi dell'intervento normativo, coerenti con l'analisi dei problemi di cui alla lettera a).

In considerazione della rappresentazione delle problematiche da risolvere, i macro obiettivi che il provvedimento si pone sono riconducibili alla necessità di assicurare comunque le sussistenti esigenze elettorali in atto nel paese per l'anno 2020, coordinandole con il rispetto delle necessarie misure di contenimento del contagio adottate dal Governo. L'intervento è peraltro in linea con quanto già disposto dall'articolo 81 del decreto-legge n. 18 del 2020 che ha rinviato a 240 giorni dall'ordinanza del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 10 febbraio 2020, il termine entro il quale è indetto il referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

C) Individuazione dei potenziali destinatari, pubblici e privati, dell'intervento e definizione della loro consistenza numerica.

Il Ministero dell'interno assicura, sia a livello centrale che territoriale, l'organizzazione e la gestione della macchina elettorale. Gli enti locali concorrono agli adempimenti previsti, con il supporto delle prefetture.

Si stimano nel numero di sei le regioni a statuto ordinario (Veneto, Campania, Liguria, Toscana, Puglia e Marche) dove il voto era previsto quest'anno.

Per il rinnovo degli organi comunali si stimano più di mille comuni, tra cui anche capoluoghi di provincia, e circa quattro milioni di lettori interessati.

D) Valutazione dell'intervento, con descrizione e, ove possibile, quantificazione dei principali impatti (benefici e costi attesi) per categoria di destinatari e per la collettività nel suo complesso.

L'intervento consente di assicurare il rispetto delle misure di contenimento del contagio, evitando, per la circostanza, sia nel corso della campagna elettorale, che con riferimento ai relativi adempimenti procedurali, che alla stessa fase di svolgimento delle consultazioni, l'occasione di fenomeni di assembramento di persone e determinazione di condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali di contrasto adottate dal Governo.

Si stima che lo spostamento della finestra elettorale (ordinariamente individuata fra il 15 aprile al 15 giugno), nel turno 15 settembre -15 dicembre (articolo 1, comma 1, lettere b) e c), consentirà di verificare la riduzione del contagio e la stabilizzazione sanitaria della popolazione, con ripristino delle libertà di movimento e di relazione sociale, attualmente condizionate dal permanere dello Stato di emergenza la cui durata è attualmente fissata fino al 31 luglio 2020. Analoga proiezione del beneficio è connesso alla previsione di una disciplina di deroga per le elezioni suppletive della Camera dei deputati e del Senato della repubblica (articolo 1, comma 1, lettera a)) che passa da novanta giorni a duecento quaranta giorni dalla vacanza dichiarata dalla Giunta per le elezioni. Ciò, anche con riferimento alla modifica normativa introdotta con il comma 1, lettera d), che prevede che gli organi elettivi regionali a statuto ordinario il cui mandato scade entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi e le elezioni dei nuovi Consigli si svolgono tra le otto domeniche precedenti la nuova scadenza del mandato e i sessanta giorni successivi al termine della durata del mandato o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori. Si prevede inoltre, con il comma 2, che in considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da Covid – 19, le consultazioni elettorali, anche già indette, possono essere rinviate di non oltre tre mesi. In tal caso viene comunque salvaguardata la validità delle operazioni elettorali già compiute.

E) Individuazione delle condizioni specifiche per l'attuazione dell'intervento e delle relative modalità di effettuazione del monitoraggio e della successiva valutazione.

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento saranno necessariamente influenzati dagli indirizzi governativi rispetto alla diffusione di COVID-19. Non occorrono nuove forme di analisi e di verifica che implicino oneri per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 20 aprile 2020.

**Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali
per l'anno 2020.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Considerata la necessità di garantire lo svolgimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 in condizioni di sicurezza per i cittadini;

Ritenuto di dover intervenire con urgenza, al fine di evitare, con riferimento all'espletamento delle suddette procedure, fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020)

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato:

a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,

nonché dall'articolo 21-ter, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il termine entro il quale sono indette le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020 è fissato in duecentoquaranta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni;

b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020;

c) sono inseriti nel turno di cui alla lettera b) anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020;

d) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono esclusivamente nei sessanta giorni successivi al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.

2. In considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da COVID-19, le consultazioni elettorali di cui al comma 1, anche già indette, possono essere rinviata di non oltre tre mesi, con lo stesso provvedimento previsto per la relativa indizione. Restano comunque valide le operazioni già compiute per lo svolgimento delle elezioni medesime.

Articolo 2.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio
dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

BOCCIA, *Ministro per gli affari
regionali e le autonomie*

BONAFEDE, *Ministro della giusti-
zia*

GUALTIERI, *Ministro dell'econo-
mia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0099430